

GABRIELE
DI SANTO
09.02.2026
12:56:13
GMT+01:00



ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



Il 2025 il mese di dicembre il giorno 18 in località Strada Vicinale Casa delle Monache snc, Pescara (PE), sono presenti i seguenti signori:

- Luca Sorgentone, nato ad Atri il 03.11.1969 Residente a Città SaNt'Angelo (PE), Via Aurelli 25, cap 65013 CF SRGLCS69S03A488B
- Lorenzo Gentile, nato ad Atri il 07.07.1968 Residente a Città Sant'Angelo, Via Vincenzo Cilli (PE) 3/2 CAP 65013 CF GNTLNZ68L07A488W
- Gabriele Di Santo, nato a Bari il 17.12.1975, Residente a Pescara Via Luigi Polacchi 144, CAP 65129 CF DSNRL75T17A662U
- Mitica Corina nata a Focsani (Romania) il 30.05.1988 Residente a Città SaNt'Angelo (PE), Via Aurelli 25, cap 65013 CF MTCCRN88E70Z129B
- Di Santo Domenico, nato a Rocca pia (AQ) il 29.12.1939, Residente a Francavilla al Mare (CH) via Tommaso Bruni, 29 – CAP 66023 CF DSNDNC39T29H429G
- Valentina Melatti, Nata a Pescara il 18/04/1978 Residente a Città Sant'Angelo (PE) , Via Vincenzo Cilli 3/2, CAP 65013, CF MLTVNT78D58G482F
- Antonio Sgambati, nato a Chieti 29/08/1950 Residente a Francavilla al mare (CH), Piazza Ionio, 5 CAP 66023 CF SGMNTN59H29C632H

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

È costituita a norma del Codice Civile, del D.Lgs.117/2017, un'Associazione non riconosciuta di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: "Associazione Radioamatori Informatici Abruzzo Associazione di Promozione Sociale" potendo usare l'acronimo "ARIA" in luogo delle parole "Associazione Radioamatori Informatici Abruzzo" e "APS" in luogo delle parole "Associazione di Promozione Sociale".

L'Associazione ha sede legale nel comune Pescara (PE). Ai soli fini dell'articolo 111-ter delle Disposizioni di Attuazione e Transitorie c.c., si dichiara che la sede sociale è posta in località Strada Vicinale Casa delle Monache snc, Pescara (PE). Il Consiglio Direttivo può variare la sede legale nell'ambito dello stesso Comune senza che ciò comporti modifica del presente statuto. L'Associazione può operare su tutto il territorio nazionale e può avviare una o più sedi operative, previa delibera dell'organo amministrativo.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del CTS, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Art. 5, comma 1, lett. d) – Educazione, istruzione e formazione professionale. L'Associazione potrà svolgere corsi di formazione su telecomunicazioni, elettronica, informatica, attività didattiche per giovani o adulti, divulgazione scientifica, ecc.
- Art. 5, comma 1, lett. f) – Formazione universitaria e post-universitaria. A tale fine l'Associazione potrà instaurare collaborazioni con scuole, università, ITS academy, ecc.
- Art. 5, comma 1, lett. h) – Promozione della cultura e della ricerca scientifica. L'Associazione potrà avviare attività di studio, sperimentazione e ricerca tecnica, attività di promozione della cultura scientifica e tecnologica, attività di osservazione e sperimentazione su fenomeni fisici, propagazione delle onde, elettromagnetismo, ecc.
- Art. 5, comma 1, lett. u) – Protezione civile. L'associazione potrà mettere le competenze e le attrezzature a supporto delle comunicazioni di emergenza, aderire al sistema nazionale di protezione civile (ove riconosciuta), ecc.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del D.Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato quadriennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

- Sig. Gabriele Di Santo - Presidente
- Sig. Lorenzo Gentile - Vice Presidente
- Sig. Antonio Sgambati - Segretario/tesoriere

L'Assemblea costituente demanda al Presidente le seguenti attività:

- Registrazione degli atti sociali presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- Iscrizione al RUNTS dell'Associazione.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

È parte integrante del presente atto lo statuto di seguito esposto, composto da 21 articoli.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____



STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1 – Denominazione e sede

È costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni un'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione Radioamatori Informatici Abruzzo Associazione di Promozione Sociale" potendo usare l'acronimo "ARIA" in luogo delle parole "Associazione Radioamatori Informatici Abruzzo" e "APS" in luogo delle parole "Associazione di Promozione Sociale". L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'uso dell'indicazione "associazione di promozione sociale" o "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione e permanenza dell'Associazione nella sezione "APS" del RUNTS. L'Associazione ha sede legale nel comune Pescara (PE). Ai soli fini dell'articolo 111-ter delle Disposizioni di Attuazione e Transitorie c.c., si dichiara che la sede sociale è posta in località

Strada Vicinale Casa delle Monache snc. Il Consiglio Direttivo può variare la sede legale nell'ambito dello stesso Comune senza che ciò comporti modifica del presente statuto. L'Associazione può operare su tutto il territorio nazionale e può avviare una o più sedi operative, previa delibera dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 2 - Finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Art. 5, comma 1, lett. d) – Educazione, istruzione e formazione professionale.
- Art. 5, comma 1, lett. f) – Formazione universitaria e post-universitaria.
- Art. 5, comma 1, lett. h) – Promozione della cultura e della ricerca scientifica.
- Art. 5, comma 1, lett. u) – Protezione civile.

Nell'ambito dei punti sopra esposti l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- corsi di formazione su telecomunicazioni, elettronica, informatica, attività didattiche per giovani o adulti, divulgazione scientifica;
- attività di studio, sperimentazione e ricerca tecnica;
- attività di promozione della cultura scientifica e tecnologica;
- attività di osservazione e sperimentazione su fenomeni fisici, propagazione delle onde, elettromagnetismo, ecc.
- Condividere competenze e attrezzature a supporto delle comunicazioni di emergenza e aderire al sistema nazionale di protezione civile (ove riconosciuta).

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può esercitare attività "diverse" da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e relative disposizioni attuative. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle predette attività ed il rispetto dei limiti e condizioni dettate per l'esercizio delle stesse.

La raccolta fondi può essere effettuata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore impiegando risorse proprie o di terzi, incluse i volontari e dipendenti.

Per coadiuvare le proprie attività l'Associazione può aderire a Federazioni o reti o altri Enti a livello locale e nazionale adeguandosi alle norme statutarie degli Enti aderenti.

ARTICOLO 3 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



ARTICOLO 4 – Risorse economiche e patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- Eccedenze degli esercizi annuali;
- Erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- Partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- Quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci;
- Proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- Proventi da Convenzioni con PA;
- Proventi realizzati nell'esercizio di attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS
- Proventi realizzati nell'esercizio delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del CTS;
- Erogazioni liberali;
- Raccolte fondi.
- Contributi pubblici e privati, fondi europei.

ARTICOLO 5 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 6 – Esercizio sociale e bilancio annuale

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il primo Bilancio verrà chiuso al 31.12.2026. Il bilancio di esercizio dell'associazione viene redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, salvo proroga che può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione. Il Bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini di Legge. Qualora ne ricorra l'obbligo, il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il Bilancio è conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci previa richiesta scritta da inviare al Presidente.



ARTICOLO 7 – I soci

Possono essere soci dell'Associazione altre APS e tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, che ne condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore che potrà esercitare i diritti del socio minore a lui riservati dal presente statuto. Per aderire all'Associazione si deve fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, nel caso di minori la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Il Consiglio Direttivo esamina e formalizza l'ammissione dei richiedenti. Il Consiglio Direttivo può delegare, a tale fine, uno o più Consiglieri ma l'ammissione dovrà essere ratificata dallo stesso Consiglio Direttivo con la prima riunione utile. La richiesta deve essere preceduta dal versamento della quota associativa annuale se deliberata dal Consiglio Direttivo. Ogni esercizio sociale i soci rinnovano la volontà di permanere nell'Associazione mediante il pagamento annuale della quota associativa, ove stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa rappresenta un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione e non costituisce titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile ad eccezione del caso di morte. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale dell'eventuale Ente affiliante ed il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o l'esclusione. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

ARTICOLO 8 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- a) Frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) Discutere e approvare i rendiconti;
- c) Eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- d) Approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti;

Il diritto di voto spetta ai soci maggiorenni o ai genitori dei soci minorenni.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- a) Rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- b) Versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dal Consiglio Direttivo;
- c) Mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- d) Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione, se istituiti, oppure all'Assemblea dei soci;
- e) Osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione può aderire o affiliarsi.



ARTICOLO 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- a) Decesso;
- b) Scioglimento dell'Associazione;
- c) Mancato pagamento della quota associativa annuale o altra morosità;
- d) Dimissioni o recesso, mediante istanza da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- e) Espulsione o radiazione.

Il provvedimento di esclusione del socio deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato per iscritto all'interessato il quale può proporre ricorso al Presidente entro 30 (trenta) giorni sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci. In merito alla lettera e) del presente articolo il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, I motivi a base del provvedimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere:

- Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- Commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- Arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui al presente articolo, è ammesso il ricorso al Presidente entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 10 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge;
- Revisore legale, se obbligatorio per legge.



ARTICOLO 11 – Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e in regola con le quote annuali associative. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'associato mediante comunicazione scritta anche a mezzo mail, pec, raccomandata o strumenti social se all'uopo ritenuti idonei dal Direttivo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca il Presidente e i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- approva l'eventuale regolamento interno
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ARTICOLO 12 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



ARTICOLO 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le delibere dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Deliberare sulla scelta di esercitare eventuali attività secondarie;
- Predisporre il bilancio di esercizio e documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 del CTS nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione;
- Predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;



- Deliberare circa l'ammissione dei soci delegando per tale compito, all'occorrenza, uno o più Consiglieri;
- Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- Sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- Attribuire incarichi volontari e a pagamento decidendo in merito alle forme di lavoro da adottare per l'esercizio delle attività associative;
- Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali e le convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- Decidere in merito a tutto quanto non sia per Legge o per statuto di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, incluso il Presidente, compreso tra 3 e 9, nominati fra i soci dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili. La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente con relativo ordine del giorno, mediante mezzo idoneo a garantire la ricezione, almeno cinque prima del suo svolgimento, e solamente con termine inferiore per motivazioni urgenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo decade:

- per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea per oltre un anno dal termine previsto dal presente statuto

In queste ipotesi il presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

ARTICOLO 14 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 15 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5,6,7 e 8 ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ARTICOLO 16 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del D.lgs 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 17 - Libri sociali

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17 c.1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali facendone richiesta scritta al C.D. che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

ARTICOLO 18 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 19 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo comunque quanto previsto dall'art. 17 comma 5 del Dlgs 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

ARTICOLO 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 21 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle disposizioni dello statuto e dei regolamenti degli eventuali Enti o Federazioni affilianti oltre che dal Codice civile.

Il Segretario _____

Il Presidente _____

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

..... originale dell'atto qui
registrato il **22 GEN. 2026**

n. **68** serie **3**

Versati Euro **200,00**

Decreto 700

con Mod. F24 del **18/12/2015**

IL DIRETTORE TERRITORIALE





DIREZIONE PROVINCIALE DI: PESCARA

UFFICIO TERRITORIALE DI: PESCARA

Registrazione di Atto Privato

Il 22/01/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TAU , serie 3 , numero 68

data di stipula: 18/12/2025

ident.vo telematico: TAU26L000068000HH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: DSNGL75T17A662U

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

02450150681				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24